

REGIONE PIEMONTE BU29S4 22/07/2021

Corte Costituzionale

**Sentenza numero 144 Anno 2021.**

Allegato

REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

|   |                 |             |            |
|---|-----------------|-------------|------------|
| - | Giancarlo       | CORAGGIO    | Presidente |
| - | Giuliano        | AMATO       | Giudice    |
| - | Silvana         | SCIARRA     | "          |
| - | Daria           | de PRETIS   | "          |
| - | Nicolò          | ZANON       | "          |
| - | Franco          | MODUGNO     | "          |
| - | Augusto Antonio | BARBERA     | "          |
| - | Giulio          | PROSPERETTI | "          |
| - | Giovanni        | AMOROSO     | "          |
| - | Francesco       | VIGANÒ      | "          |
| - | Luca            | ANTONINI    | "          |
| - | Stefano         | PETITTI     | "          |
| - | Angelo          | BUSCEMA     | "          |
| - | Emanuela        | NAVARRETTA  | "          |
| - | Maria Rosaria   | SAN GIORGIO | "          |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 1 e 2, c 19 della legge della Regione Piemonte 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26 aprile-2 maggio 2019, depositato in cancelleria il 6 maggio 2019, iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2019.

*Visto* l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

*udito* nell'udienza pubblica dell'8 giugno 2021 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

*uditi* l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giulietta Magliona per la Regione Piemonte, in collegamento

comma 1, lettera g). Si tratta dei cosiddetti preingressi, ovvero di strutture rimovibili destinate al soggiorno diurno degli ospiti del complesso ricettivo, che la norma impugnata dichiara privi di rilevanza paesistica, ove rientranti nel punto A.27 dell'Allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017. Con tale ultima previsione la normativa statale esonera dall'autorizzazione paesaggistica interventi di manutenzione o sostituzione di elementi amovibili situati in strutture ricettive all'aria aperta, purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti.

1.4.- Il ricorrente osserva che non vi sarebbe modo, in forza della disposizione impugnata, di verificare tali ultimi requisiti poiché l'art. 9, comma 2, impugnato, impone, in sede di progetto, che siano rappresentate solo le piazzole ospitanti tali installazioni. La norma oggetto di ricorso introdurrebbe, perciò, ipotesi di sottrazione all'autorizzazione paesaggistica ulteriori rispetto alla normativa statale di cui all'art. 149 cod. beni culturali e dell'Allegato A, punto A.27, del d.P.R. n. 31 del 2017.

1.5.- Infine, il ricorrente censura l'art. 19 della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019, che attribuisce alla Giunta regionale il potere di adottare un regolamento di attuazione, ove, in particolare, sono definiti, tra l'altro, i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi dei campeggi temporanei o mobili di cui al precedente art. 6, comma 5, e delle aree adibite a *garden sharing*, di cui al precedente art. 7.

Sarebbero violati gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., poiché l'art. 19, impugnato, non contiene «un esplicito richiamo» all'osservanza, ad opera del regolamento, delle previsioni del piano paesaggistico regionale di cui agli artt. 135 e 143 cod. beni culturali, e, in generale, all'osservanza delle Parti II e III del medesimo codice.

2.- Il 27 maggio 2019 si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato non fondato.

La Regione resistente osserva, quanto all'impugnato art. 9, comma 1, che esso ha per oggetto insediamenti che non modificano lo stato dei luoghi, temporanei, rimovibili e privi di opere. Pertanto, essi non sarebbero soggetti ad autorizzazione paesaggistica, al pari delle strutture di *garden sharing*, di cui al precedente art. 7 della legge regionale impugnata, che non è stato censurato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Quanto all'art. 9, comma 2, in relazione ai preingressi, la Regione Piemonte osserva che è lo stesso Allegato A, punto A.27, del d.P.R. n. 31 del 2017, a esonerarli dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica. In relazione alle strutture edilizie

d

(art. 5, comma 1, lettera f) e ai preingressi (art. 5, comma 1, lettera g), che resta salvo il rispetto delle disposizioni a tutela del patrimonio culturale e delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale. In tal modo, sarebbe stabilito che tali interventi siano assoggettati ad autorizzazione paesaggistica.

3.2.- Infine, lo *ius superveniens* ha abrogato le parole «tecnico-edilizi» contenute nelle lettere e) ed f) dell'impugnato art. 19. Ciò comporterebbe che il regolamento attuativo della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019 non disciplinerebbe più gli «aspetti tecnico-edilizi» delle strutture, ovvero sia i soli che potrebbero rilevare sul piano ambientale.

La Regione Piemonte aggiunge che le norme impugnate non hanno finora trovato applicazione, perché non è ancora stato approvato il regolamento di attuazione previsto dall'art. 19.

4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri insiste, invece, per l'accoglimento del ricorso.

Il ricorrente esclude che la legge reg. Piemonte n. 1 del 2021 abbia carattere soddisfacente delle censure.

Quanto all'art. 9, comma 1, anche dopo la novella legislativa, permarrrebbe il rischio di una stabile permanenza dei campeggi *in loco*, al servizio di «eventi» di cui l'art. 6, comma 5, della legge regionale impugnata non chiarisce la natura.

Quanto all'art. 9, comma 2, il richiamo al rispetto delle disposizioni in materia di patrimonio culturale confermerebbe la fondatezza delle censure.

Quanto all'art. 19, la norma continuerebbe a non prevedere il rispetto delle prescrizioni paesaggistiche.

In ogni caso, lo *ius superveniens* non avrebbe carattere retroattivo, come si dovrebbe evincere dall'art. 15 della legge reg. Piemonte n. 1 del 2021, che permette ai complessi ricettivi all'aperto, esistenti alla data di entrata in vigore della legge, di mantenere la destinazione originaria, pur ricadendo in aree a destinazione d'uso diversa dalla destinazione turistico-ricettiva.

#### *Considerato in diritto*

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso iscritto al reg. ric. n. 55 del 2019, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 1 e 2, e 19 della legge della Regione Piemonte 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi

L'impugnato art. 9 è stato sostituito integralmente dall'art. 6 di detta legge, che ne ha modificato il testo, senza tuttavia – per quanto qui interessa – alterarne la portata precettiva. Più specificamente, l'attuale testo dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019, come sostituito dall'art. 6 della legge reg. Piemonte n. 1 del 2021, continua a prevedere che l'insediamento delle strutture ricettive all'aperto, «ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all'art. 6, comma 5», sia concentrato in apposite aree in conformità alla normativa paesaggistica.

Tuttavia, la Regione resistente ritiene che sia cessata la materia del contendere, alla luce della contestuale sostituzione dell'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 5 del 2019, ad opera dell'art. 3 della legge regionale n. 1 del 2021.

Nel testo ora vigente, infatti, l'art. 6, comma 5, citato, prevede che «[s]ono campeggi temporanei o mobili gli allestimenti predisposti per l'esercizio di attività svolte per finalità sociali, ricreative, culturali, educative e sportive su aree pubbliche o private, per i quali non è richiesta la realizzazione di opere o interventi e con permanenza degli ospiti limitata alla durata dell'evento».

La Regione Piemonte sostiene che, escludendo l'esecuzione di opere o interventi permanenti per i campeggi, sia venuta meno ogni ragione per esigere l'autorizzazione paesaggistica.

Tuttavia, tale affermazione conferma l'interpretazione dell'impugnato art. 9, comma 1, posta a presupposto del ricorso, nel senso che tale norma ha per effetto quello di sottrarre ad autorizzazione paesaggistica i campeggi temporanei o mobili, e non permette, quindi, di ritenere soddisfacente lo *ius superveniens*.

Difatti, con la novella, di cui si è detto, la legge regionale impugnata continua a stabilire i casi in cui l'autorizzazione paesaggistica è dovuta, e, in particolare, ad escluderla, con previsione di legge inderogabile, per l'ipotesi dei campeggi temporanei o mobili.

Essa, perciò, continua ad esporsi al profilo di impugnazione svolto nel ricorso, ovvero sia di avere invaso la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in tale materia. Deve perciò escludersi che sia cessata la materia del contendere.

4.- La questione di legittimità costituzionale dell'impugnato art. 9, comma 1, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. è fondata.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che «[i]l potere di intervento delle Regioni in materia di "governo del territorio" non si estende alla disciplina della

2

della struttura ricettiva accostabili all'allestimento o al mezzo mobile di pernottamento, non assimilabili per funzioni e dimensioni alle ordinarie abitazioni a carattere residenziale, realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche, provvisori e rimovibili in ogni momento» (lettera f) e i preingressi, vale a dire le strutture, per il soggiorno diurno degli ospiti conformi al regolamento interno della struttura ricettiva, funzionali al completo utilizzo e alla protezione dell'allestimento o del mezzo mobile e rimovibili in ogni momento (lettera g)». Il ricorrente ritiene lesi anche in tal caso gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.

5.1.- La Regione Piemonte ha eccepito la cessazione della materia del contendere, alla luce del nuovo testo dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 5 del 2019, come sostituito dall'art. 6 della menzionata legge regionale n. 1 del 2021.

Il citato art. 9, comma 3, stabilisce, infatti, che per le strutture di cui alle lettere f) e g) dell'art. 5, comma 1, «resta salvo il rispetto delle disposizioni di tutela del patrimonio culturale e delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale».

Con tale previsione, il legislatore regionale si è pienamente adeguato alla censura mossa dal ricorrente, posto che i beni paesaggistici appartengono al patrimonio culturale (art. 2, comma 1, cod. beni culturali). Ne deriva che, per effetto del vigente art. 9, comma 3, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019 le strutture in oggetto restano soggette all'autorizzazione paesaggistica, ove richiesta dalla normativa statale.

5.2.- Inoltre, non emerge che la norma impugnata abbia avuto applicazione nel breve periodo di tempo in cui essa ha avuto vigore.

A fronte della asserzione della difesa regionale, in ordine alla mancata applicazione, il ricorrente si è infatti limitato a sostenere che la conclusione opposta andrebbe tratta dall'art. 15 della legge reg. Piemonte n. 1 del 2021, con il quale si prevede che «[i] complessi ricettivi all'aperto di cui agli articoli 6 e 8 della legge regionale 5/2019 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ricadenti in aree a destinazione d'uso diversa dalla destinazione turistico-ricettiva, mantengono la destinazione originaria. In occasione di interventi di ampliamento o di modifica della tipologia ricettiva adeguano la destinazione d'uso urbanistica ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 5/2019».

L'argomento della difesa statale è tuttavia incongruo, perché la norma appena citata reca una disciplina transitoria di carattere urbanistico, e nulla dice in ordine al

del turismo itinerante), nel testo originario, limitatamente alle parole «ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all'art. 6, comma 5»;

2) *dichiara* cessata la materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 5 del 2019, nel testo originario, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) *dichiara non fondata*, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Piemonte n. 5 del 2019, nel testo originario, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2021.

Presidente

Redattore

Cancelliere